




RP Legal & Tax

**Sanzioni internazionali  
e impatto per le imprese italiane:  
alcune indicazioni operative  
per la Bielorussia**

*A cura di Alessandro Paci e Claudio Perrella*



## Indice

- L Le misure restrittive: il quadro generale
- L I rapporti economici con i soggetti sanzionati
- L La messa a disposizione di risorse economiche
- L Messa a disposizione “indiretta” di risorse – Elusione dei divieti
- L Conclusioni

Negli ultimi anni le imprese che operano a livello internazionale hanno dovuto sempre più spesso fare i conti con misure restrittive sanzionatorie implementate contro alcuni stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e sicurezza internazionale (è il caso ad esempio di Iran, Siria, Russia, Iraq, Corea del Nord).

L'Unione europea (insieme ad altri paesi tra cui USA, UK e Canada) ha negli ultimi mesi inasprito il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia, incrementando il numero di soggetti destinatari delle misure restrittive ed irrobustendo i divieti in relazione a determinate categorie merceologiche e di servizi.

Si tratta di provvedimenti che possono avere un impatto non trascurabile sulle relazioni commerciali delle società italiane in quanto la platea dei bielorussi sanzionati è piuttosto estesa, e ricomprende soggetti con cui gli operatori italiani negli anni passati ha avuto rapporti commerciali.

Sono questioni non trascurabili anche tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla violazione delle misure restrittive: sanzione pecuniaria fino a € 500.000 e – a partire dal 2017 – possibile rilevanza penale della condotta.

E' allora utile fornire un quadro delle misure restrittive rilevanti ed alcune indicazioni operative per le imprese che operano nel mercato bielorusso.

## Le misure restrittive: il quadro generale

Le misure restrittive dell'UE attualmente vigenti sono di vario tipo e riguardano:

- L il divieto di esportazione di alcune tipologie di prodotti, tra cui attrezzature militari e beni dual use, tabacco, prodotti petroliferi, prodotti di cloruro di potassio;
- L divieti di finanziamento di prestazione di servizi d'investimento e assistenza all'emissione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, attività di assicurazione e riassicurazione;
- L misure restrittive verso determinati soggetti, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti ed entità listati.

Anche gli Stati Uniti hanno inasprito negli ultimi mesi le sanzioni nei confronti della Bielorussia, prevedendo il divieto di avere rapporti commerciali con determinati soggetti.

I divieti di commercializzazione USA si rivolgono in prima battuta a soggetti aventi sede negli Stati Uniti, tuttavia con i recenti *Executive Order* è stato previsto il divieto anche a soggetti non-US per attività di assistenza, supporto finanziario, materiale o tecnologico a soggetti destinatari di misure restrittive o a soggetti che operano in determinati settori, tra cui difesa, energia, produzione di potassio, tabacco, costruzioni e trasporto.

## I rapporti economici con i soggetti sanzionati

La normativa europea prevede un'ampia gamma di divieti, volti ad escludere ogni forma di collaborazione – diretta o indiretta- con i soggetti sanzionati, ed include in particolare

- i. il congelamento dei fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti destinatari delle misure restrittive;
- ii. il divieto di mettere a disposizione dei soggetti destinatari delle misure restrittive, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche;
- iii. il divieto di partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure restrittive.

## La messa a disposizione di risorse economiche

La nozione di risorse economiche è molto ampia e ricomprende attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che possono essere utilizzate dai soggetti sanzionati per ottenere fondi (cioè attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, *in primis* liquidità economica).

Anche la vendita di beni può essere considerata una modalità di messa a disposizione di risorse economiche.

Queste conclusioni sono state confermate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea: per "mettere a disposizione" si intende non una specifica categoria di atti, bensì tutti gli atti necessari per ottenere la piena disponibilità di risorse economiche, anche se l'operazione prevede il pagamento di un corrispettivo.

Tuttavia una recente sentenza della Cassazione relativa all'esportazione di beni non militari in un paese sottoposto ad embargo; secondo la Suprema Corte i rapporti commerciali con soggetti sanzionati non sono illeciti se riguardano beni o servizi non espressamente vietati (nel caso specifico si trattava della vendita di montature ed occhiali).

Si tratta di una sentenza isolata, la Corte di Giustizia e la Commissione europea hanno più volte evidenziato come siano vietati tutti i rapporti economici con i soggetti sanzionati che determinano la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, ad eccezione di quelli autorizzati o ricadenti in specifiche deroghe.

## Messa a disposizione "indiretta" di risorse – Elusione dei divieti

Per rendere efficace l'applicazione dei divieti, la normativa europea prevede che la messa a disposizione di risorse sia vietata anche se effettuata in maniera "indiretta". Sono indirette in particolare:

- L le vendite a soggetti bielorusi o di altro Stato controllati dall'impresa sanzionata. Il controllo può avvenire in maniera diretta (detenzione di quote della società o attraverso patti parasociali) oppure quando su di essa è comunque esercitata un'influenza sostanziale, ad esempio in caso di società prestanome;
- L anche senza un effettivo controllo, quando la messa a disposizione avviene a beneficio del soggetto sanzionato. Il beneficio può derivare ad esempio da accordi esistenti tra l'acquirente e la società sanzionata (es. contratti di vendita o distribuzione) oppure in ragione delle caratteristiche del bene o servizio venduto.

Sono vietate infine tutte quelle attività che hanno l'obiettivo di aggirare tali misure restrittive, con ciò intendendosi quelle attività che – se pur all'apparenza formale - hanno per obiettivo o risultato, diretto o indiretto, di vanificare i divieti sanciti dal regolamento (in questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea).

In definitiva, il divieto di mettere a disposizione risorse economiche è molto ampio: un'operazione economica (compresa la vendita di beni o servizi) per essere lecita non solo non deve coinvolgere direttamente un soggetto sanzionato, ma neanche tale soggetto ne può trarre in alcun modo beneficio.

La responsabilità dell'impresa europea viene meno se non sapeva dell'illiceità dell'operazione o quantomeno non aveva alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

## Conclusioni

Le misure restrittive previste dall'Unione europea hanno una portata molto ampia: un'operazione economica (quale la vendita di beni o servizi) per essere lecita non solo non deve coinvolgere direttamente un soggetto sanzionato, ma neanche tale soggetto ne può trarre in alcun modo beneficio.

Le operazioni commerciali che per oggetto o controparte possono essere in linea di principio rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni internazionali dovranno pertanto essere oggetto di un attento scrutinio.

Non è poi da trascurare che sempre più spesso i contratti internazionali contengono *sanctions clause* con cui le parti garantiscono di non aver alcun rapporto con soggetti sottoposti a sanzioni internazionali. Il mancato rispetto delle misure restrittive – oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni - potrebbe quindi avere ripercussioni su altri rapporti contrattuali, anche strategici per l'impresa.



Alessandro Paci  
Associate

[alessandro.paci@rplt.it](mailto:alessandro.paci@rplt.it)



Claudio Perrella  
Partner

[claudio.perrella@rplt.it](mailto:claudio.perrella@rplt.it)

TORINO  
MILANO  
ROMA  
BOLOGNA  
BUSTO ARSIZIO  
AOSTA